SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 12 febbraio 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che dal 20 dicembre 2010 il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 verrà temporaneamente trasferito nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 luglio 2010, n. **268**.

Regolamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini dell'esercizio delle attività professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Considerate le competenze attribuite dall'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 al Ministero della salute;

Visto l'articolo 11, comma 4, del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale prevede, in caso di differenze sostanziali, la possibilità che il prestatore di servizi occasionali e temporanei colmi tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale;

Visto l'articolo 22 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento del titolo professionale abilitante all'esercizio di un'attività professionale conseguito in uno Stato membro dell'Unione europea, al compimento di una misura compensativa consistente, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni;

Visto, altresì, l'articolo 23, comma 3, del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale stabilisce che le Autorità competenti, ai fini della prova attitudinale, predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente;

Considerata, secondo quanto previsto all'articolo 24 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'esigenza di definire, con decreto del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure compensative di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto l'articolo 25 del succitato decreto 9 novembre del 2007, n. 206, il quale demanda ad apposito decreto ministeriale non regolamentare la determinazione degli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli 11 e 23 del decreto medesimo;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 31 ottobre 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 febbraio 2009, n. 40, - serie generale - concernente la determinazione degli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli 11 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell'articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007, fermo restando l'attribuzione all'autorità competente di cui all'articolo 5 del decreto legislativo medesimo della scelta dell'eventuale misura compensativa da applicare al richiedente;

Ritenuto di definire, con riferimento alle professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere, le procedure relative all'esecuzione delle misure compensative, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Sentite le Federazioni degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie dei medici chirurghi, medici specialisti, medici veterinari, farmacisti, odontoiatri, psicologi, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, infermieri;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n .400;

Udito il parere n. 4838/2009 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 dicembre 2009;

Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV /0028150-P- in data 14 giugno 2010 di comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;

Vista la nota prot. DAGL 18.3.4/41/2010 in data 5 luglio 2010 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica il nulla osta all'ulteriore corso;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «decreto legislativo» il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) «richiedente» il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio, in Italia, delle professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere, il riconoscimento del titolo rilasciato dallo Stato membro di origine attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'accesso o l'esercizio della professione;

c) «Conferenza dei servizi» la Conferenza dei servizi di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la valutazione dei titoli professionali.

d) «Ministero» il Ministero della salute.

Art. 2.

Avvio delle procedure

1. Il richiedente trasmette al Ministero - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie la domanda in bollo di riconoscimento del titolo di formazione professionale sanitaria conseguito in un Paese membro dell'Unione europea e la dichiarazione di prestazione di servizi occasionale e temporanea di cui all'articolo 10 del decreto legislativo.

2. Alla stessa Direzione generale è trasmessa la domanda in bollo di riconoscimento relativa ai titoli professionali sanitari di cui al comma 1 conseguito in ambito non comunitario, nei casi disciplinati dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, alle quali sono applicabili le disposizioni del presente decreto per effetto dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo.

Art. 3.

Procedura amministrativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali

1. Il Ministero - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie procede all'istruttoria delle domande di riconoscimento nei casi di cui al precedente articolo 2, secondo quanto stabilito nell'articolo 16 del decreto legislativo, indicendo apposita Conferenza dei servizi.

2. La Conferenza valuta ciascuna istanza di riconoscimento, fatti salvi i casi in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dello stesso articolo 16, ed esprime parere motivato, sentito un rappresentate nazionale dell'Ordine o Collegio professionale interessato, redigendo apposito verbale.

3. Il riconoscimento del titolo professionale è disposto con decreto dirigenziale, che è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, nei casi in cui il riconoscimento del titolo, in conformità al parere espresso dalla Conferenza dei servizi, è subordinato al superamento delle misure compensative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo, consistenti, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni, adotta il decreto dirigenziale di determinazione delle misure compensative. Copia del predetto decreto è trasmessa al richiedente ai fini dell'avvio delle procedure relative alla prova d'esame o al tirocinio di adattamento.

5. Il decreto di riconoscimento è rilasciato solo a seguito del superamento della prova attitudinale o del tirocinio.

Art. 4.

Oggetto e svolgimento della prova attitudinale

1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per l'esercizio della professione.

2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale ovvero in una prova orale, da svolgersi in lingua italiana.

3. La prova attitudinale verte sulle materie individuate nel decreto dirigenziale di cui al precedente articolo 3, comma 4, tra quelle costituenti l'ordinamento didattico vigente concernente la professione sanitaria di riferimento, le quali, sulla base del confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente e la cui conoscenza è condizione essenziale per poter esercitare in Italia la relativa professione.

4. La prova scritta consiste in un questionario di domande a risposta multipla.

5. La prova pratica consiste in una dimostrazione di competenze e abilità inerenti l'esercizio della professione, riferite a casi operativi.

6. Alla prova orale il candidato può accedere previo superamento della prova scritta.

7. La prova attitudinale si svolge presso le Università o sedi decentrate dei corsi di laurea ovvero presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico da individuarsi attraverso apposita convenzione tra la struttura ed il Ministero.

8. Della data, del luogo e dell'ora della prova è data comunicazione al richiedente almeno venti giorni prima dell'espletamento della prova stessa.

9. Il candidato deve presentarsi munito di valido documento di riconoscimento ed esibire adeguata documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri previsti dal decreto ministeriale 31 ottobre 2008 per l'espletamento della prova attitudinale.

10. Nei casi di esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale, la prova attitudinale è disposta con le modalità previste dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo.

Art. 5.

Commissione d'esame

1. La Commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale è nominata con decreto dirigenziale in relazione al numero dei candidati e delle materie oggetto di esame.

2. Fanno in ogni caso parte della commissione un rappresentante del Ministero, due docenti della struttura sede della prova e un rappresentante designato dall'Ordine o Collegio di competenza.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo o un collaboratore amministrativo del Ministero.

Art. 6.

Valutazione della prova attitudinale

1. La prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana, si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame ha espresso parere favorevole e dichiarato idoneo il richiedente.

2. Il giudizio della Commissione è adeguatamente motivato.

3. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione del richiedente senza valida giustificazione, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

4. In caso di mancata presentazione per valida giustificazione, il candidato è ammesso a sostenere la prova attitudinale, su richiesta dell'interessato, nella prima sessione utile.

5. A seguito del superamento della prova attitudinale, il Ministero rilascia al richiedente il decreto dirigenziale di riconoscimento del titolo professionale.

Art. 7.

Oggetto e svolgimento del tirocinio di adattamento

1. Il tirocinio di adattamento di cui all'articolo 23 del decreto legislativo, consistente in un percorso formativo della durata non superiore a tre anni, accompagnato eventualmente da una formazione complementare, è svolto presso le Università o sedi decentrate dei corsi di laurea, presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o presso una struttura ospedaliera del Servizio sanitario nazionale, sotto la supervisione e responsabilità di un referente di tirocinio, individuato dalla struttura sede di tirocinio.

2. Il tirocinio di adattamento, la cui durata è stabilita dal decreto di cui al precedente articolo 3, comma 4, conformemente alla valutazione della Conferenza dei servizi, verte sui settori scientifici disciplinari afferenti le materie dell'ordinamento didattico vigente relativo alla professione sanitaria di riferimento.

3. Al termine del periodo stabilito, la struttura sanitaria presso cui il tirocinio si è svolto predispone una relazione finale di valutazione, da trasmettere al Ministero - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, entro il termine massimo di quindici giorni, nella quale si certifica che il tirocinante ha colmato le lacune formative ovvero che necessita di ulteriore periodo di tirocinio.

4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.

5. In caso di valutazione favorevole, il Ministero rilascia al richiedente il decreto dirigenziale di riconoscimento del titolo professionale conseguito nello Stato di origine.

Art. 8.

Obbligo del tirocinante

1. Il tirocinante, sotto la guida del referente di tirocinio di cui al precedente articolo 7, comma 1, svolge l'attività tecnico-pratica, all'interno dell'area di specifica competenza della figura professionale, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all'osservanza del codice deontologico.

Art. 9.

Disposizioni per i cittadini extracomunitari

1. Ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo, le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai titoli professionali conseguiti in ambito non comunitario.

2. Nei casi in cui il riconoscimento del titolo è subordinato al superamento della misura compensativa, compete all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo, la scelta della misura compensativa.

Art. 10.

Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo, posti a carico del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo, sono corrisposti nella misura e con le modalità stabilite dal decreto ministeriale 31 ottobre 2008 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 - serie generale - del 18 febbraio 2009.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 luglio 2010

Il Ministro: FAZIO

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 16, foglio n. 307

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1, 3 e 4 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 2006, n. 32, S.O. n. 34:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. *(*Omissis*)*.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva 2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.».

— Si riporta il testo degli articoli 5, comma 1, lettera *e)*; 11, comma 4; 22; 23, comma 3; 24; 25; 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito di adesione di Bulgaria e Romania), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 novembre 2007, n. 261.

«Art. 5 *(Autorità competente)*. — 1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:

*a) - d) (*omissis*)*;

e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;».

«4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo quanto previsto dall'art. 25. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3.».

«Art. 22 *(Misure compensative)*. — 1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:

a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'art. 21, comma 1 e 2, è inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia;

b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonché per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale.

3. Con decreto dell'autorità competente di cui all'art. 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività.

4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se:

a) riguarda casi nei quali si applica l'art. 18, lettere *b)* e *c)*, l'art. 18, comma 1, lettera *d)*, per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'art. 18, comma 1, lettera *f)*, qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'art. 18, comma 1, lettera *g)*;

b) riguarda casi di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, per quanto riguarda attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere *b)* e *c)*, per «materie sostanzialmente diverse» si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

6. L'applicazione del comma 1 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze acquisite nel corso di detta esperienza professionale in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.

7. Con decreto del Ministro interessato, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 è richiesta la prova attitudinale.

8. Il decreto di cui al comma 7 è efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga.».

«3. Ai fini della prova attitudinale le autorità competenti di cui all'art. 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale è stabilito dalla normativa vigente.».

«Art. 24 *(Esecuzione delle misure compensative)*. — 1. Con riferimento all'art. 5, comma 1, con decreto del Ministro competente ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.».

«Art. 25 *(Disposizioni finanziarie)*. — 1. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli 11 e 23 sono a carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del servizio, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

«3. Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito all'autorità competente di cui all'art. 5 la scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 1999, n. 258 S.O. n. 190.

— Si riporta il testo dell'art 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

11G0034

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di San Gregorio Matese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Gregorio Matese (Caserta);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sette consiglieri sui dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli sbattili per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Gregorio Matese (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Immacolata Delle Curti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Gregorio Matese (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 17 dicembre 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 20 dicembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Gregorio Matese (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Immacolata Delle Curti.

Roma, 12 gennaio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A01511

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2011.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'uso umano superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della Regione Lazio. (Ordinanza n. 3921).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 concernente la «dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'uso umano, superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della regione Lazio»;

Considerato che nell'ambito della gestione del Servizio Idrico Integrato le Autorità d'Ambito sono chiamate, per mezzo del Gestore individuato, a garantire il servizio di adduzione idrica, distribuzione, collettamento in fognatura dei reflui e depurazione delle acque, garantendo la totale copertura finanziaria del servizio mediante i proventi derivanti dalla tariffa;

Considerato che la fornitura idrica alle popolazioni deve rispettare i parametri indicati dal sopra citato decreto legislativo n. 31/2001, e, con specifico riferimento all'Arsenico, è prevista la possibilità di erogare acqua con contenuto di Arsenico superiore alla soglia consentita di 10 µg/l, previa concessione di una deroga rilasciata dal Ministero della salute previo parere favorevole della Commissione Europea;

Considerato che, a seguito del parere negativo della Commissione Europea, i parametri di Arsenico individuati dall'Istituto Superiore di Sanità fino a 50 µg/l non risultano più ammissibili;

Considerato pertanto che i piani di rientro predisposti dai gestori non risultano più sostenibili ed i sindaci dei Comuni le cui acque destinate al consumo umano presentano valori di arsenico maggiori di 10µg/l dovranno emettere ordinanze di non potabilità;

Ritenuto che con l'emissione da parte dei Sindaci di ordinanze di non potabilità si viene a determinare uno stato di criticità idrico-potabile per l'80% della popolazione della Provincia di Viterbo e per una parte della provincia di Latina e di Roma;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere con ogni urgenza all'installazione di sistemi di potabilizzazione per quelle fonti di approvvigionamento idrico non altrimenti trattabili, nonché all'esecuzione di opere destinate ad interconnettere le reti di adduzione idrica al fine di garantire, tramite trattamento o diluizione, il rispetto dei parametri di cui al decreto legislativo n. 31/2001;

Considerato altresì che durante l'esecuzione dei lavori anzidetti si rende necessario porre in essere soluzioni di emergenza atte a garantire, in via provvisoria, un minimo approvvigionamento idropotabile;

Acquisita l'intesa della regione Lazio con nota del 19 gennaio 2011;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della Regione Lazio è nominato Commissario delegato per l'emergenza determinatasi in relazione alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'uso umano superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della Regione Lazio.

2. Il Commissario delegato, previa individuazione delle province e dei comuni interessati dalla situazione di emergenza in rassegna, provvede all'individuazione delle fonti contaminate, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni coinvolte ed a porre in essere ogni utile attività per l'avvio, in termini di somma urgenza, di iniziative tese a garantire l'erogazione di acqua destinata al consumo umano rientrante nei parametri di cui al decreto legislativo n. 31/2001.

3. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, è autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore dallo stesso nominato, cui attribuire specifici settori d'intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal Commissario delegato medesimo.

4. Il Commissario delegato, che svolge la sua funzione a titolo gratuito, per gli adempimenti di competenza si avvale altresì della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e dei Gestori del Servizio Idrico Integrato, nonchè delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

5. Il Commissario delegato, anche avvalendosi del soggetto attuatore, provvede, in particolare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

a) alla predisposizione, sentiti i comuni e le province interessati, ove competenti, anche per piani stralcio e sulla base di risorse finanziarie già disponibili al tal fine, ovvero che si renderanno eventualmente disponibili anche a titolo di cofinanziamento, presso le Amministrazioni interessate, del piano generale degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità, comprensivo della quantificazione dei relativi oneri. Tale piano, in accordo con la pianificazione esistente, anche a scala d'Ambito Territoriale Ottimale, sarà volto in particolare all'individuazione delle fonti di approvvigionamento idrico naturalmente inquinate con valori di Arsenico su-

periore a 20 µg/l e all'individuazione degli interventi necessari per l'erogazione di acqua ad uso umano rientrante nei parametri di cui al decreto legislativo n. 31/2001;

b) a porre in essere ogni azione utile alla predisposizione, da parte dei comuni interessati e dell'Autorità d'Ambito, entro il termine di cessazione dello stato di emergenza, della dovuta pianificazione indispensabile a garantire il rispetto dei parametri di cui al decreto legislativo n. 31/2001.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'articolo 3.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi del soggetto attuatore per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi del soggetto attuatore, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

4. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano già in corso di attuazione interventi ed opere connesse, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato può procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata è autorizzata, ove necessario, la deroga alle normative indicate all'articolo 3, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241 articoli 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, art. 5;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-*bis*;

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 93, 94;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 artt. 142 e 146;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 artt. 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 115, 124, 125, 126 e 127;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 artt. 7, 35 e 36 e 53;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 33, 37, 41, 42, 63, 68, 69 comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 122, 123, 124, 125,128, 130, 132, 141, 143, 144, 153 e 241;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 49;

legge 6 dicembre 1991, n. 394 art. 13;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 4.

1. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attività che il Commissario delegato dovrà svolgere con riferimento alla presente ordinanza, il medesimo Commissario è autorizzato ad avvalersi di personale appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o distacco, nel limite massimo di quindici unità.

2. In favore del personale di cui al comma 1 è corrisposto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

3. Al personale di cui al comma 1 appartenente alla carriera dirigenziale o titolare di incarico di posizione organizzativa o di alta professionalità è corrisposto un compenso mensile rapportato alla retribuzione di posizione in misura non superiore al 50% della medesima.

Art. 5.

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessità di fronteggiare l'emergenza di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per una durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza, nel limite complessivo di quattro unità, avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 3.

Art. 6.

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, la regione Lazio è autorizzata al rafforzamento, ovvero a porre in essere ogni azione volta al miglioramento del monitoraggio delle fonti di approvvigionamento idrico, con oneri anche a carico delle risorse del Fondo regionale di protezione civile, nonchè del bilancio regionale.

2. Gli interventi e le attività di cui al presente articolo sono dichiarati di pubblica utilità e, ove del caso, costituiscono variante ai piani urbanistici.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili su bilancio regionale, nonché attraverso eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da Amministrazioni statali o enti pubblici.

2. Per l'utilizzo delle risorse occorrenti per il superamento dell'emergenza è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. Le Amministrazioni e gli Enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in argomento.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A01479

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 gennaio 2011.

Tasso di riferimento determinato per il periodo 1º gennaio - 30 giugno 2011, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1º luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i Comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi suindicate, stipulati a tasso variabile;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR è sostituito dall'EURIBOR;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il quale, ai fini della determinazione del costo della provvista dei mutui a tasso variabile, il parametro della lira interbancaria è stato sostituito con quello del tasso interbancario;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2005, con il quale, per le finalità di cui al presente decreto, il parametro del «RENDIOB» è stato sostituito con quello del «RENDISTATO»;

Viste le misure del tasso EURIBOR ACT/365 a tre mesi e EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di novembre 2010 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a 1,057% e 1,042%;

Vista la lettera del 2 dicembre 2010, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per i predetti mutui per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2011;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate anteriormente al 29 maggio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2011 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 2,55% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) 2,70% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 3,05% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) 2,70% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

e) 2,70% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998-28 maggio 1999.

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

11A01487

DECRETO 4 febbraio 2011.

Decadenza della società Sportandgames S.r.l. dalla concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto 1° marzo 2006, n. 111.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n.111, concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 3080 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della Sportandgames s.r.l. nei locali siti in via Tiburtina s.n.c. - 03011 - Tecchiena (Frosinone);

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *d)*, delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»;

Visto l'art. 17, comma 1,della citata convenzione il quale prevede la «…revoca della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella convenzione di concessione, nel caso in cui, successivamente alla stipula della convenzione di concessione, emerga, per qualsiasi motivo, la non sussi-

stenza di un requisito o di un elemento costitutivo di un requisito, considerato essenziale ai fini della permanenza del rapporto concessorio»;

Vista la nota prot. n. 2010/18903/Giochi/SCO del 1° giugno 2010 con la quale il predetto concessionario è stato invitato a regolarizzare la posizione contabile;

Considerato che, con la predetta nota, è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 17, comma 2, lettera *d)*, a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti;

Considerato che il concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile;

Dispone:

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza: della convenzione di concessione n. 3080 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la società Sportandgames S.r.l., con sede legale in Viale Caduti Guerra di Liberazione - 00128 - Roma.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2011

Il direttore: TAGLIAFERRI

11A01772

DECRETO 4 febbraio 2011.

Decadenza della società Azzurra Betting S.r.l. dalla concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa e a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998 n. 169 concernente le norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il decreto n. 2006/16109 del 12 maggio di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli;

Vista la convenzione di concessione n. 1141 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della Azzurra Betting S.r.l. nei locali siti in via Di San Giuliano, 281/285 - Catania;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *d)*, delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»;

Visto l'art. 17, comma 1, della citata convenzione il quale prevede la «…revoca della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella convenzione di concessione, nel caso in cui, successivamente alla stipula della convenzione di concessione, emerga, per qualsiasi motivo, la non sussistenza di un requisito o di un elemento costitutivo di un requisito, considerato essenziale ai fini della permanenza del rapporto concessorio»;

Vista la nota prot. n. 2010/38451/Giochi/SCO del 21 ottobre 2010 con la quale il predetto concessionario è stato invitato al rinnovo della polizza fideiussoria;

Vista la nota dell'Ufficio Regionale di Messina prot. n. 2954 del 21 gennaio 2010 con la quale il predetto concessionario è stato invitato a regolarizzare la posizione contabile;

Considerato che, con le predette note, è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 17, comma 2, lettera *d)*, a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti;

Considerato che il concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, non ha provveduto al rinnovo della polizza fideiussoria e non ha fornito alcuna giustificazione;

Dispone:

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza: della convenzione di concessione n. 1141 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli stipulata con società Azzurra Betting S.r.l., con sede legale in via Antonio Di Sangiuliano - Catania, operante nel comune di Catania – via Di San Giuliano, 281/285,

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2011

Il direttore: TAGLIAFERRI

11A01773

DECRETO 4 febbraio 2011.

Decadenza della società Aquilia S.r.l. dalla concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa e a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998 n. 169 concernente le norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il decreto n. 2006/16109 del 12 maggio di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli;

Vista la convenzione di concessione n. 1159 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della Aquilia S.r.l. nei locali siti in via Nizzeti, 50/51 - Tremestieri Etneo (Catania);

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *d)*, delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»;

Visto l'art. 17, comma 1, della citata convenzione il quale prevede la «…revoca della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella convenzione di concessione, nel caso in cui, successivamente alla stipula della convenzione di concessione, emerga, per qualsiasi motivo, la non sussistenza di un requisito o di un elemento costitutivo di un requisito, considerato essenziale ai fini della permanenza del rapporto concessorio»;

Vista la nota prot. n. 2010/38868/Giochi/SCO del 22 ottobre 2010 con la quale il predetto concessionario è stato invitato a regolarizzare la posizione contabile ed a rinnovare la polizza fideiussoria;

Considerato che, con la predetta nota, è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 17, comma 2, lettera *d)*, a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti;

Considerato che il concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, non ha provveduto al rinnovo della polizza fideiussoria e non ha fornito alcuna giustificazione;

Dispone:

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza: della convenzione di concessione n. 1159 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli stipulata con società Aquilia S.r.l.., con sede legale in via Antonio Di Sangiuliano - Catania, operante nel comune di Tremestieri Etneo - via Nizzeti, 50/51.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2011

Il direttore: TAGLIAFERRI

11A01774

DECRETO 4 febbraio 2011.

Decadenza della società Aquilia S.r.l. dalla concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto 1° marzo 2006, n. 111.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il D.M. 1° marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 3140 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della Aquilia S.r.l. nei locali siti in via Nizzeti, 50/51 - Tremestieri Etneo (CT);

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *d)*, delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»;

Visto l'art. 17, comma 1, della citata convenzione il quale prevede la «…revoca della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella convenzione di concessione, nel caso in cui, successivamente alla stipula della convenzione di concessione, emerga, per qualsiasi motivo, la non sussistenza di un requisito o di un elemento costitutivo di un requisito, considerato essenziale ai fini della permanenza del rapporto concessorio;»;

Vista la nota prot. n. 2010/38874/Giochi/SCO del 22 ottobre 2010 con la quale il predetto concessionario è stato invitato a regolarizzare la posizione contabile ed a rinnovare la polizza fideiussoria;

Considerato che, con la predetta nota, è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 17, comma 2, lettera *d)*, a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti;

Considerato che il concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, non ha provveduto al rinnovo della polizza fideiussoria e non ha fornito alcuna giustificazione;

Dispone

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza della convenzione di concessione n. 3140 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la società Aquilia S.r.l., con sede legale in via Antonio Di Sangiuliano, 285 - Catania, operante nel comune di Tremestieri Etneo (CT) via Nizzeti, 50/51.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2011

Il direttore: TAGLIAFERRI

11A01775

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Mihaela Nela Tiellier delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996. n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; la legge 24 novembre 2009, n. 167; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof. ssa Mihaela Nela Tiellier;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto il «Certificat de Acordare a Definitivării în învăţământ, specialitatea Chimie» rilasciato dal «Ministerul educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului» a Iasi (Romania) il 25 settembre 2008;

Vista la nota 14 gennaio 2009 – prot.n.24475, con la quale il «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha dichiarato che il certificato di «definitivatul» deve essere considerato quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, e non come formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post- secondario;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 28 maggio 2010, l'attestato della conoscenza della Lingua Italiana – Livello C2 - CELI 5 DOC presso il centro per la valutazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico -pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 20 dicembre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Considerato che il Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica è andato in quiescenza dal 1° novembre 2010;

Visto il decreto dipartimentale n. 23 del 24 novembre 2010 del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR, con il quale, la gestione amministrativa della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica è affidata al dott. Mario Petrini;

Decreta

1 - Il titolo di formazione professionale:

«Diplomă de Licenţă în profilul chimie universitari, specializarea chimie» serie P nr.0076939 (titolo di Laureato in Chimica, specializzazione Chimica) conseguito nel giugno 1997 e rilasciato il 30 giugno 2000 dal «Universitatea din Iasi, facultătii de Chimie» (Romania) comprensivo della formazione didattico - pedagogica, posseduto dalla cittadina rumena Mihaela Nela Tiellier, nata ad Adjud, Vrancea (Romania) l'otto novembre 1974, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di abilitazione o concorso: 13/A-Chimica e tecnologie chimiche.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2011

Il dirigente: PETRINI

11A01478

DECRETO 2 febbraio 2011.

Proroga dei termini di presentazione delle domande, relative all'avviso n. 713/Ric del 29 ottobre 2010 concernente il programma operativo nazionale ricerca e competitività 2007-2013, regioni della convergenza Campania, Puglia, Calabria, Sicilia. Asse I: Sostegno ai mutamenti strutturali - Obiettivo Operativo: reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle regioni della convergenza - I azione: distretti di alta tecnologia e relative reti - II azione: laboratori pubblico-privati e relative reti. (Decreto n. 53/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visti i regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2007-2013;

Visto il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato con delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 e con successiva decisione della Commissione europea n. 3329 del 13 luglio 2007;

Visti i Programmi Operativi Regionali (POR) FESR e FSE 2007-2013 delle quattro Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) previsti nell'ambito del QSN e adottati con rispettive decisioni della Commissione europea;

Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività» 2007-2013 per le Regioni della Convergenza (di seguito PON R&C), previsto dal QSN e adottato con decisione CE (2007) 6882 della Commissione europea del 21 dicembre 2007 (CCI: 2007IT161PO006) e cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo di Rotazione (FDR) per l'attuazione delle politiche comunitarie ex art. 5 della legge del 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni;

Vista l'articolazione del PON R&C in assi prioritari d'intervento e obiettivi operativi e che, nell'ambito dell'ASSE I «Sostegno ai mutamenti strutturali» si colloca l'obiettivo operativo «Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle Regioni della Convergenza» destinato anche al cofinanziamento di interventi rivolti allo sviluppo/potenziamento dei Distretti ad alta tecnologia e dei laboratori pubblico-privati esistenti, nonché alla creazione di nuovi Distretti ad alta tecnologia e/o nuove aggregazioni pubblico-private;

Visto il decreto direttoriale n. 713/Ric del 29 ottobre 2010 rivolto allo sviluppo/potenziamento dei Distretti ad alta tecnologia e dei laboratori pubblico-privati esistenti, nonché alla creazione di nuovi Distretti ad alta tecnologia e/o nuove aggregazioni pubblico-private;

Vista la scadenza dei termini di presentazione delle domande fissata, agli articoli 10 e 19 del predetto decreto direttoriale n. 713/Ric., alle ore 12.00 del 15 febbraio 2011;

Considerate le sollecitazioni effettuate a vario titolo dal mondo industriale e scientifico interessate all'avviso, tra cui la richiesta della regione Campania ricevuta dalla Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca con nota prot. n. 106/11 del 26 gennaio 2011, circa la necessità di prorogare i suddetti termini di scadenza;

Ritenuto opportuno predisporre le necessarie misure al fine di consentire la massima partecipazione all'avviso, vista la rilevanza che tali agevolazioni avranno nell'ambito del tessuto economico delle Regioni della Convergenza;

Decreta:

Art. 1.

Termini di presentazione delle domande

1. Per quanto indicato nelle premesse i termini fissati agli articoli 10 e 19 del decreto direttoriale n. 13/Ric del 29 ottobre 2010 sono prorogati alle ore 12.00 del 22 marzo 2011.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 713/Ric del 29 ottobre 2010.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

11A01488

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Portaresco Constantinica Victoria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sig.ra Portaresco Constantinica Vicloria, nata a Molovata, provincia di Dubasari (Moldavia) il 10 luglio 1979, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Felcer», conseguito in Moldavia nell'anno 1999, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 tre, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1 e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Piemonte;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dal richiedente;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di Infermiere contemplato nel decreto ministeriale n. 739 del 1994;

Vista la nota prot. n. 48857-P in data 15 novembre 2008, con la quale si è comunicato alla Sig.ra. Portaresco Constantinica Vittoria che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di una prova attitudinale, diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: chirurgia, medicina, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 2009 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale, come prevista dall'art. 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 27 ottobre 2010, a seguito della quale la Sig.ra Portaresco Constantinica Victoria è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Felcer» conseguito nell'anno 1999 presso il «Colegiul Republican de Medicina» ora denominato «Colegiul National de Medicina si Farmacie» di Chisinau (Moldavia) dalla Sig.ra Portaresco Constantinica Victoria, nata a Molovata, provincia di Dubasari (Moldavia) il 10 luglio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra Portaresco Constantinica Victoria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, e. 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00958

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Siqeca Razie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e intenzioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante le norme di attuazione del predetto testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio, di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Siqeca Razie, nata a Vlore (Albania) il 19 gennaio 1984, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermier i Pergjithshem», conseguito in Albania nell'anno 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in quanto la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto con riconoscimento subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di Infermiere contemplato nel decreto ministeriale n. 739 del 1994;

Vista la nota prot. n. 19678 - P in data 19 marzo 2009 con la quale si è comunicato la sig.ra Siqeca Razie, che il riconoscimento del titolo in questione, in analogia a precedenti determinazioni della Conferenza di servizi, è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: chirurgia, medicina, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 2009 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale, come prevista dall'art. 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 13 ottobre 2010, a seguito della quale la sig.ra Siqeca Razie è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Infermier i Pergjithshem» conseguito nell'anno 2007 presso l'Università di Vlore (Albania) dalla sig.ra Siqeca Razie, nata a Vlore (Albania) il giorno 19 gennaio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Siqeca Razie è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per Io svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00959

DECRETO 30 dicembre 2010.

Modifiche ed integrazioni al decreto 1º aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833 concernente "Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria";

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "interventi d'urgenza";

Visto il decreto del Ministro della Sanità 1° aprile 1997 recante "Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina" pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 6 maggio 1997;

Vista l'ordinanza del Ministero della Sanità del 29 luglio 1982 Norme per la profilassi della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie suina, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 agosto 1982, n. 218;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 recante "Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano", in particolare l'articolo 3, comma 3;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 196 concernente l'Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 concernente "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2010;

Visto il decreto del Ministero della Salute 16 maggio 2007, recante: “Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.317.” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del. 28 giugno 2007, n. 148;

Visto il decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2008 recante “Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell’Unità centrale di crisi”, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 1 luglio 2008, n. 152;

Vista la decisione 2008/185/CE che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l’Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari;

Rilevato che il Piano di controllo di cui al D.M. 1° aprile 1997 ha determinato, inizialmente, una riduzione della sieroprevalenza e che, a partire dal 2007, si è registrata una preoccupante inversione di tendenza, certificata con percentuale del 46,6 % nel 2009;

Rilevato che la maggior parte dei Paesi europei ha raggiunto lo status sanitario di indennità per malattia di Aujeszky e che in caso di difficoltà da parte dell’Italia nell’ottenere analoga qualifica, il comparto produttivo suinicolo potrebbe subire significative penalizzazioni;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare un piano straordinario di controllo volto ad ottenere sieroprevalenze in grado di avviare un piano di eradicazione conforme alla Decisione 2008/185/CE, anche in considerazione delle peculiarità produttive dell’allevamento suino italiano;

Ritenuto che, in osservanza del principio di salvaguardia e in conformità alla normativa comunitaria che non consente la movimentazione di suini da territori con status sanitario inferiore verso territori indenni, è necessario definire un periodo di tempo minimo affinché, dall’attuazione delle misure di profilassi diretta ed indiretta contenute nel presente decreto, le aziende suinicole possano diventare indenni dalla malattia di Aujeszky, consentendo al territorio provinciale di riferimento di ottenere il riconoscimento comunitario;

Rilevato altresì che le Associazioni di categoria del settore suinicolo denunciano da tempo il peggioramento della situazione epidemiologica nelle principali aree produttive e chiedono un intervento risolutivo;

Ritenuto quindi di modificare e rafforzare le misure previste dal D.M. 1° aprile 1997 con un aggiornamento dei programmi vaccinali, dell’*iter* sanitario per l’ottenimento della qualifica di allevamento indenne, del piano di monitoraggio, dell’ introduzione della limitazione di movimentazioni di riproduttori sieropositivi e della possibilità di qualificare aree indenni su base provinciale;

Considerato che il Piano è stato modificato d’intesa con le Regioni e Province Autonome e con le Associazioni di categoria del settore suinicolo nel corso della seduta dell’Unità di Crisi del 15 luglio 2010;

Sentito il Centro di Referenza Nazionale per la malattia di Aujeszky, di seguito denominato Centro di Referenza Nazionale, presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna che ha espresso parere favorevole con nota del 1 ottobre 2010;

Acquisito il parere della Direzione Strategica del centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell’Unità Centrale di crisi espresso nella seduta 9 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. L’articolo 1 del decreto 1° aprile 1997, è modificato come segue:

a) il comma 3 è così sostituito: «Per l’attuazione del piano di cui al comma 1, negli animali da ingrasso e da riproduzione possono essere utilizzati vaccini inattivati deleti regolarmente autorizzati all’immissione in commercio. I vaccini attenuati deleti, regolarmente autorizzati all’immissione in commercio, possono essere utilizzati negli animali da ingrasso e, in via sperimentale per la durata di anni due, anche nei riproduttori, in deroga all’articolo 3 dell’ordinanza ministeriale 29 luglio 1982.»;

b) al comma 4, le parole «decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n.119, e successive modifiche ed integrazioni», sono sostituite dalle seguenti «decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193 e successive modifiche e integrazioni»;

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

«4-*bis*. I Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio, nell’ambito delle attività di farmaco-sorveglianza sulla base dei dati acquisiti in azienda e dei modelli 12 di cui all’articolo 65 del d.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954, verificano la corretta attuazione del piano vaccinale di cui al comma 1 del presente articolo.

4-*ter*. Il veterinario aziendale, di cui al comma 2, articolo 3 del d.m. 1 aprile 1997, è responsabile dell’applicazione dei piani vaccinali.

4-*quater*. I risultati dell’impiego dei vaccini attenuati deleti negli animali da riproduzione sono sottoposti, alla fine del periodo consentito, a valutazione, con particolare riguardo alla percentuale di aziende positive e alla situazione epidemiologica.

4-*quinquies*. Fatte salve le disposizioni di cui alla Decisione della Commissione europea del 21 febbraio 2008 n. 2008/185/CE e successive modifiche, le disposizione del presente decreto non si applicano alla Provincia di Bolzano, ad eccezione delle previsioni di cui all’articolo 8-*bis*.».

2. L'articolo 3 del decreto 1° aprile 1997, è modificato come segue:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

«4-*bis*. Per la movimentazione degli animali da ingrasso e da riproduzione devono essere riportati sul Modello IV, di cui all'articolo 10 del d.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954 così come modificato dal d.m. 16 maggio 2007, la data e il numero degli interventi immunizzanti effettuati nei confronti della Malattia di Aujeszky.»

3. L'articolo 8 del decreto 1° aprile 1997, è modificato come segue:

a) il comma 2 è così sostituito:

«2. A decorrere dal 1° gennaio del 2013 è obbligatorio destinare alla riproduzione solo animali provenienti da allevamenti indenni.»

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

«2-*bis*. il Ministero della Salute, sentiti il Centro di Referenza Nazionale e la Regione competente per territorio, sulla base dei dati epidemiologici, dichiara l'indennità su base provinciale nel caso in cui tutte le aziende abbiano ottenuto e mantenuto la qualifica conformemente all'Allegato VIII del presente decreto e secondo quanto stabilito dalla Decisione 2008/185/CE.

2-*ter*. Il Ministero della Salute, decorsi 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valutata la situazione epidemiologica in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale, adotta se necessario, in accordo con le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in sede di Direzione strategica del "Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali" di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2008, ulteriori misure sanitarie al fine di non pregiudicare la qualifica sanitaria raggiunta da alcuni territori e di incentivare l'applicazione delle misure di cui al presente decreto.

2-*quater*. La Direzione Generale della Sanità animale e del Farmaco veterinario presso il Ministero della salute, con proprio atto dirigenziale emana, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. le misure di cui al comma 4 del presente articolo.».

4. Dopo l'articolo 8 del decreto 1° aprile 1997, è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 8-*bis*. - 1. Le movimentazioni di animali devono essere certificate secondo le modalità di cui al Modello IV, di cui all'articolo 10 del d.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954 così come modificato dal d.m.16 maggio 2007; detto modello dovrà essere compilato in quadruplice copia, così come specificato nelle note allegate al modello stesso. Nell'ipotesi in cui le informazioni previste dal modello ivi compresa la dicitura della qualifica sanitaria ("azienda indenne da malattia da Aujeszky" o "azienda non indenne da malattia di Aujeszky"), siano già presenti in Banca Dati Nazionale, il modello può essere stampato direttamente dall'applicativo disponibile in Banca dati nazionale.

2. Il veterinario ufficiale della ASL territorialmente competente sottopone a visita clinica gli animali, nei casi di movimentazioni da e verso centri di raccolta riconosciuti, centri genetici, mercati, fiere ed esposizioni su tutto il territorio nazionale, entro le 48 ore dalle movimentazioni. L'esito di tale visita deve essere riportato nell'apposita sezione del modello, di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La visita di cui al precedente comma 2, deve essere effettuata anche nel caso di movimentazioni da aziende accreditate di regioni non accreditate. Non è consentito movimentare animali in partenza da aziende non accreditate permalattia vescicolare del suino né movimentare verso il restante territorio nazionale animali da stalle di sosta o da centri di raccolta siti in regioni non accreditate per malattia vescicolare del suino.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la visita clinica non deve essere effettuata in caso di movimentazioni dirette ai macelli situati su tutto il territorio nazionale di suini provenienti da aziende accreditate, situate in regioni accreditate per malattia vescicolare del suino. Lo stato di accreditamento relativo alla qualifica sanitaria dell'azienda dovrà essere registrato nella Banca dati nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.196 secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 26 ottobre 2010, n. 200, insieme ad eventuali aggiornamenti.

5. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo,la visita clinica e la compilazione della dichiarazione, previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, non devono essere effettuate nel caso di animali provenienti da un'azienda, situata in una regione accreditata per malattia vescicolare del suino e attestata indenne per malattia di Aujezsky. Lo stato di accreditamento relativo alla qualifica sanitaria dell'azienda deve essere registrato in Banca dati nazionale insieme ad eventuali aggiornamenti.

6. Il detentore o il proprietario degli animali attesta le movimentazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo secondo le modalità dell'autodichiarazione resa in conformità alle prescrizioni dell'allegato di cui al comma 1 del presente articolo. I Servizi veterinari della ASL competenti per territorio verificano le dichiarazioni rese ai sensi del presente comma.

7. Le movimentazioni degli animali da e verso aziende indenni devono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi opportunamente disinfettati, secondo quanto previsto dall'articolo 64 del d.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 e con modalità atte ad evitare la promiscuità di differente stato sanitario.

8. I servizi veterinari delle ASL competenti per territorio, in conformità alle previsioni di cui all'Allegato V del presente decreto, verificano, preventivamente, anche ai fini della corretta compilazione delle schede di accompagnamento campioni, la corrispondenza dell'indirizzo produttivo dell'azienda destinataria dei controlli e quanto riportato nella Banca dati nazionale. I Servizi veterinari, in caso di non corrispondenza, provvedono all'aggiornamento degli stessi dati.».

Art. 2.

1. L'allegato I del presente decreto sostituisce l'allegato V relativo al «monitoraggio sierologico» del decreto 1° aprile 1997.

2. L'allegato II del presente decreto sostituisce l'allegato VIII, relativo al «Piano di controllo della malattia di Aujeszky» del decreto 1° aprile 1997.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la sua registrazione.

Roma, 30 dicembre 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 396

ALLEGATO

L'allegato V, relativo al monitoraggio sierologico, del decreto 1° aprile 1997 è così sostituito:

ALLEGATO V
(Monitoraggio sierologico)

1. Gli allevamenti da riproduzione e da ingrasso devono essere sottoposti a controllo sierologico secondo lo schema di seguito specificato:

Numero capi in azienda	Numero capi da controllare
7-27	sino a 25
28-37	sino a 29
38-55	35
56-100	45
101-600	56
> 600	57

2. I risultati del monitoraggio verranno inseriti nel sistema informativo predisposto per la malattia vescicolare del suino.

3. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvedono ad eseguire le prove sierologiche per la malattia di Aujeszky anche nei campioni ricevuti nell'ambito del piano di sorveglianza della malattia vescicolare del suino, specificandolo sul modello di cui all'allegato IV.

ALLEGATO *II*

L'allegato VII, relativo al Piano di controllo della malattia di Aujeszky, del decreto 1° aprile 1997 è così sostituito:

ALLEGATO VII
(Piano di controllo della malattia di Aujeszky)

1. Ottenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky per un allevamento da riproduzione o riproduzione ed ingrasso

Un allevamento di suini da riproduzione o riproduzione ed ingrasso può ottenere la qualifica di indenne da malattia di Aujeszky quando:

1-a) viene attuato un programma di vaccinazione conformemente al programma di controllo di cui al presente decreto;

1-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi;

1-c) a distanza di non meno di 28 giorni l'uno dall'altro sono stati eseguiti due controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E con esito favorevole su un campione statisticamente significativo di riproduttori o suini di età uguale o superiore ai cinque mesi (prevalenza attesa 5% - IC 95%) secondo quanto indicato dalla seguente tabella:

n. riproduttori presenti	n. campioni da prelevare
7-27	sino a 25
28-37	sino a 29
38-55	35
56-100	45
101-600	56
> 600	57

1-d) gli animali sottoposti a controllo sierologico devono essere identificati singolarmente.

1-e) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale come previsto dall'art 1 comma 5 di cui al presente decreto.

2. Mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky per un allevamento di cui alle lettere h) (ciclo aperto) e i) (ciclo chiuso) dell'art. 2, comma 1:

Il mantenimento_della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky è subordinato:

2-a) alla sussistenza delle condizioni di cui ai punti 1-a), 1-b) e 1-e) del presente allegato;

2-b) all'esito favorevole di controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E effettuati con cadenza quadrimestrale su 30 campioni;

2-c) all'introduzione di suini provenienti da allevamenti di pari qualifica sanitaria.

2-d) al divieto di introduzione di animali provenienti da stalle di sosta, fiere e mercati.

3. Ottenimento e mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky per un allevamento da svezzamento:
Un allevamento di suini da svezzamento può ottenere e mantenere la qualifica di indenne da malattia di Aujeszky quando:
3-a) viene attuato un programma di vaccinazione conformemente al piano di controllo di cui al presente decreto;
3-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi;
3-c) sono introdotti suini provenienti da allevamenti da riproduzione indenni;
3-d) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale come previsto dall'art 1 comma 5 di cui al presente decreto**;**
3-e) è fatto vietato di introdurre animali provenienti da stalle di sosta, fiere e mercati.

4. Ottenimento e mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky per un allevamento da ingrasso di cui alla lettera j) dell'art. 2, comma 1:
Un allevamento di suini da ingrasso può ottenere e mantenere la qualifica di indenne da malattia di Aujeszky quando:
4-a) viene attuato un programma di vaccinazione conformemente al piano di controllo di cui al presente decreto;
4-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi;
4-c) sono introdotti suini provenienti da allevamenti da riproduzione o da svezzamento indenni;
4-d) si è avuto un esito favorevole di controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E effettuati con cadenza quadrimestrale su 30 campioni di cui 15 magroni (verifica svezzamento e trasporto) e 15 suini fine ciclo (verifica ingrasso);
4-e) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale come previsto dall'art 1 comma 5 di cui al presente decreto;
4-f) è fatto vietato di introdurre animali provenienti da stalle di sosta, fiere e mercati.

Negli allevamenti che applicano un ciclo "tutto pieno tutto vuoto", in deroga al precedente punto 4-d), il controllo sierologico è effettuato una volta sola su 30 campioni prelevati dopo la terza vaccinazione.
In caso di sieropositività in diversi cicli produttivi di queste aziende, il Servizio veterinario della AUSL competente per territorio può non concedere la deroga e il controllo è svolto con cadenza quadrimestrale con le modalità di cui al precedente punto 4-d).

11A01746

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ombretta Papini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 3 dicembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ombretta Papini nata a Pisa (Italia) il giorno 10 luglio 1985, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en odontologia» rilasciato in data 20 luglio 2010 dalla «Universidad Internacional de Catalunya» - Spagna, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en odontologia» rilasciato dalla «Universidad Internacional de Catalunya» - Spagna, in data 20 luglio 2010 alla sig.ra Ombretta Papini, nata a Pisa (Italia) il giorno 10 luglio 1985, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Ombretta Papini è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01024

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Agache Vica Florina Enache, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Enache Vica Florina, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Agache;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2009 dalla sig.ra Agache Vica Florina, nata a Suceava (Romania) il 29/03/1987, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Agache Vica Florina, coniugata Enache, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00955

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pasti Aurora Florentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Pasti Aurora Florentina cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Posliceale Teologico Sanitario «Azs Dr. Luca» di Braila nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 14 dicembre 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione «che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario ricordato.»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico Sanitaria «Azs Dr. Luca» di Braila nell'anno 2010, dalla signora Pasti Aurora Florentina nata a Braila il giorno 8 aprile 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Pasti Aurora Florentina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00956

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iancu Gabriela Popescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Popescu Gabriela, nata a Calan (Romania) il giorno 17/04/1975, cittadina rumena chiede il riconoscimento del titolo professionale di "calificat nivel 3, in specializarea asistent medical generalist" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Iancu;

Visto l'attestato di conformità, e relativa traduzione, rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumena – Ministero della Sanità della Romania - in data 2 luglio 2010, che certifica che l'interessata, avendo esercitato effettivamente e lecitamente, per un periodo di cinque anni consecutivi negli ultimi sette precedenti il rilascio dell'attestato medesimo, l'attività di infermiera responsabile dell'assistenza generale, può usufruire dei diritti acquisiti previsti dall'art. 33 bis della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificat nivel 3, in specializarea Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2003 dalla signora Iancu Gabriela, nata a Calan (Romania) il giorno 17 aprile 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Iancu Gabriela coniugata Popescu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00957

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Adascalitei Cristian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il sig. Adascalitei Cristian nata a Dorohoi (Romania) il 26 aprile 1981, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Licenta in asistenta medicala generala in domeniul sanatate» conseguito in Romania presso l'Università di medicina e farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'autorità competente rumena in data 4 ottobre 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione «che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V, punto 5.2.2. dell'atto comunitario ricordato.»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistenta Medicala Generala» conseguito in Romania presso l'Università di medicina e farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi nell'anno 2008, dal sig. Adascalitei Cristian nato a Dorohoi il 26 aprile 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Adascalitei Cristian è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00960

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Gioele Senese, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 28 ottobre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Gioele Senese nato a Oliveto Citra (Salerno) - (Italia), il giorno 6 aprile 1967, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciado en odontologia» rilasciato in data 2 settembre 2010 dalla «Universidad Europea de Madrid» - Spagna, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciado en odontologia» rilasciato dalla «Universidad Europea de Madrid» - Spagna, in data 2 settembre 2010 al sig. Gioele Senese, nato a Oliveto Citra (Salerno) - (Italia), il giorno 6 aprile 1967, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Gioele Senese è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01025

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Paolo Palermo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 9 dicembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Paolo Palermo nato a Senise (Potenza) - (Italia), il giorno 21 agosto 1964, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciado en odontologia» rilasciato in data 18 ottobre 2010 dalla «Universidad Alfonso X El Sabio» - Spagna, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciado en odontologia» rilasciato dalla «Universidad Alfonso X El Sabio» - Spagna, in data 18 ottobre 2010 al sig. Paolo Palermo, nato a Senise (Potenza) - (Italia), il giorno 21 agosto 1964, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Paolo Palermo è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01026

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Leonardo Di Iorio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 2 novembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Leonardo Di Iorio nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) - (Italia), il giorno 14 gennaio 1958, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplome d'Etat de Docteur en Chirurgie Dentarie» rilasciato in data 2 maggio 1994 dalla «Université René Descartes - Paris 5» - Francia, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diplome d'Etat de Docteur en Chirurgie Dentarie» rilasciato dalla «Université René Descartes - Paris 5» - Francia, in data 2 maggio 1994 al sig. Leonardo Di Iorio, nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) - (Italia), il giorno 14 gennaio 1958, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Leonardo Di Iorio è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01027

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Baire, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 15 ottobre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Claudia Baire nata a Cagliari (Italia) il giorno 7 agosto 1986, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en odontologia» rilasciato in data 23 luglio 2010 dalla «Universidad Europea de Madrid» - Spagna, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en odontologia» rilasciato dalla «Universidad Europea de Madrid» - Spagna, in data 23 luglio 2010 alla sig.ra Claudia Baire, nata a Cagliari (Italia) il giorno 7 agosto 1986, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Claudia Baire è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01028

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Michel Goedert, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 19 novembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Michel Goedert nato a Briey (Francia) il giorno 31 luglio 1955, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplôme d'Etat de Docteur en Chirurgie Dentaire» rilasciato in data 21 ottobre 1981 dalla Université de Nancy I - Francia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diplôme d'Etat de Docteur en Chirurgie Dentaire» rilasciato dalla Université de Nancy I - Francia – in data 21 ottobre 1981 al sig. Michel Goedert, nato a Briey (Francia) il giorno 31 luglio 1955, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Michel Goedert è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01029

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 dicembre 2010.

Ricostituzione della commissione di conciliazione delle controversie individuali della provincia di Pavia.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PAVIA

Premesso che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 31 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, che ha modificato l'art. 410 e seguenti del Codice di procedura civile e abrogato le disposizioni di cui agli articoli 65 e 66 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, si rende necessario ricostituire la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro;

Esperiti gli accertamenti istruttori prodromici alla verifica della maggiore rappresentatività a livello territoriale delle organizzazioni sindacali e datoriali;

Dato atto che l'analisi dei dati pervenuti ha evidenziato una preponderanza di lavoratori dipendenti nell'ordine dei settori del commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Considerato altresì che, dall'analisi dei dati sopra riportati, ai fini dell'individuazione del criterio di maggiore rappresentatività delle organizzazioni datoriali e sindacali si è tenuto conto:

del numero dei dipendenti in pianta stabile e non con rapporto di collaborazione familiare con il datore di lavoro;

della diffusione territoriale delle organizzazioni suddette;

dei contratti collettivi di lavoro stipulati a livello provinciale;

delle controversie individuali di lavoro definite alle quali le suddette organizzazioni hanno dato assistenza;

Dato atto che dalla valutazione comparativa — condotta alla stregua dei suddetti parametri riconosciuti idonei e necessari per la determinazione della rappresentatività di una organizzazione — le organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative con riferimento ai settori indicati in precedenza, sono risultate essere, rispetto alle concorrenti in ambito provinciale: per i datori di lavoro: l'Unione degli industriali (Confindustria), l'Associazione commercianti (Confcommercio); la Confartigianato imprese federazione Pavese e la Unione agricoltori; per i lavoratori dipendenti: C.G.I.L.; C.I.S.L.; U.I.L.;

Dato atto che dalla valutazione comparativa, calcolata con criterio proporzionale — condotta alla stregua dei suddetti parametri riconosciuti idonei e necessari per la determinazione della rappresentatività — le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con riferimento ai settori indicati in precedenza, sono risultate essere, rispetto alle concorrenti in ambito provinciale: C.G.I.L.; C.I.S.L.; U.I.L.;

Atteso che i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi devono essere nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (oggi Ministero del lavoro e delle politiche sociali) dell'11 gennaio 1995, n. 14, sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Vista la nota prot. 11/I/0003428/MA002.A001 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 novembre 2010 a firma del segretario generale;

Visto l'art. 31 della legge n. 183 del 4 novembre 2010;

Visti gli articoli 410 e seguenti del Codice di procedura civile;

Vista la legge n. 533 del 15 agosto 1973;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2010 intitolata «Indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi»;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni su richiesta di questa direzione;

Decreta:

È ricostituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Pavia così composta:

presidente: il direttore della direzione provinciale del lavoro di Pavia o un suo delegato;

componenti effettivi in rappresentanza dei lavoratori:

1) Ricci Emilio designato da C.G.I.L.;

2) Palli Fabio designato da C.G.I.L.;

3) Pattarini Francesco designato da C.I.S.L.;

4) Castoldi Maurizio designato da U.I.L.;

componenti supplenti in rappresentanza dei lavoratori:

1) Granata Massimo designato da C.G.I.L.;

2) Scinaldi Renzo designato da C.G.I.L.;

3) Brandolini Paolo designato da C.I.S.L.;

4) Torti Roberto designato da U.I.L.;

componenti effettivi in rappresentanza dei datori di lavoro:

1) dott. Raina Fabrizio designato da Unione degli industriali della provincia di Pavia;

2) Ferretti Pietro designato da Associazione commercianti della provincia di Pavia (Confcommercio);

3) Barrella Matteo designato da Confartigianato imprese Pavia;

4) geom. Giorgi Piero designato da Unione agricoltori della provincia di Pavia;

componenti supplenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

1) dott. Viola Andrea designato da Unione degli industriali della provincia di Pavia;

2) Rinaldi Giampiero designato da Associazione commercianti della provincia di Pavia (Confcommercio);

3) avv. Bruni Stefano designato da Confartigianato imprese Pavia

4) perito agrario Taschieri Renato designato da Unione agricoltori della provincia di Pavia.

Avverso il presente decreto è proponibile il ricorso al T.A.R. della Lombardia nei termini e con le modalità previste dalla legge vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 22 dicembre 2010

Il dirigente: GARDINA

11A01744

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 gennaio 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Biochemie Lab S.r.l., al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SAQ VII
DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 9 maggio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 124 del 30 maggio 2007 con il quale il laboratorio Biochemie Lab S.r.l., ubicato in Calenzano (Firenze), via F. Petrarca n. 35/A-35/B, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 19 gennaio 2011;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 dicembre 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione:

al laboratorio Biochemie Lab S.r.l., ubicato in Calenzano (Firenze), via F. Petrarca n. 35/A-35/B, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 dicembre 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2011

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Acidità	UNI EN ISO 660:2009
Alcoli alifatici	Reg. CEE 2568/1991 allegato XIX + Reg. 183/1993 + reg. 796/2002
Analisi spettrofotometrica nell' ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Cere	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. 183/1993 + Reg. 177/1994 + Reg. 702/2007
Contenuto di cere	NGD C80 – 2002
Eritrodiolo e uvaolo	Reg. CEE 2568/1991 allegato VI
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA): benzo(a)Antracene, benzo(a)Pirene, benzo(b)Fluoratene, benzo(g, h, i)Perilene, benzo(k)Fluorantene, Crisene, dibenzo(a, h)Antracene, indeno(1.2.3-cd)Pirene, Pirene	MO 004 2010 rev. 5
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Percentuale di 2-Gliceril monopalmitato	Reg. CEE 2568/1991 allegato VII + Reg. CE 702/2007
Pesticidi Azotati e Triazinici: Ametrina, Atrazina, Metribuzin, Pendimetalin, Prometon, Prometryn, Propazine, Simazina, Simetrina, Terbutilazina, Terbutrina, Trifluralin	UNI EN 1528-1:1997 + UNI EN 1528-2:1997 + UNI EN 1528-3 (Metodo G): 1997 + UNI EN 1528-4: 1997
Pesticidi Carbammici: Carbaril, Carbofuran, Etiofencarb, Metiocarb, Propoxur	UNI EN 1528-1:1997 + UNI EN 1528-2:1997 + UNI EN 1528-3 (Metodo G): 1997 + UNI EN 1528-4: 1997
Pesticidi Organoclorurati: Alaclor, Aldrin, alfa-endosulfan, alfa-HCH, beta-endosulfan, beta-HCH, Chlordano, delta-HCH, Dieldrin, Endosulfan sofato, Endrin, Endrin aldeide, Eptacloro, Eptacloro epossido, Esaclorobenzene, gamma-HCH (Lindano), Metoxiclor, o,p-DDD, o,p-DDE, o,p-DDT, p,p-DDD, p,p-DDT, Procimidone	UNI EN 1528-1:1997 + UNI EN 1528-2:1997 + UNI EN 1528-3 (Metodo G): 1997 + UNI EN 1528-4: 1997

Pesticidi Organofosforati: Azinfos etile, Azinfos metile, Bromos etile, Cadusafos, Carbofenotion, Clorpirifos, Diazinone, Diclorvos, Dimetoato, Disulfoton, Ditalimfos, Etion, Etoprofos, Fenamifos, Fenclorfos, Fenitrotion, Fention, Forate, Formotion, Fosalone, Iodofenfos, Isofenfos, Malation, Mevinfos, Paration etile, Paration metile, Piridafention, Pirimifos etile, Pirimifos metile, Profenofos, Protoato, Protiofos, Quinalfos, Sulfotep, Terbufos, Tionazin, Triazofos	UNI EN 1528-1:1997 + UNI EN 1528-2:1997 + UNI EN 1528-3 (Metodo G): 1997 + UNI EN 1528-4: 1997
Pesticidi Piretroidi: Bifentrin, Esfenvalerate, Fenpropatrin, Fluvalinate, Lamda Cialontrina, Permetrina, Teflutrin, Tetrametrina	UNI EN 1528-1:1997 + UNI EN 1528-2:1997 + UNI EN 1528-3 (Metodo G): 1997 + UNI EN 1528-4: 1997
Polifenoli totali	MP 002 2010 rev. 7
Solventi alogenati	Reg. CEE 2568/91 allegato XI
Steroli: Colesterolo, Brassicasterolo, 24-MetilenColesterolo, Campesterolo, Campestenolo, Stigmasterolo, D7-Campesterolo, D5,23-Stigmasterolo, Clerosterolo, Sitosterolo, Sitostanolo, D5-Avenasterolo, D5,24-Stigmasterolo, D7-Stigmasterolo, D7-Avenasterolo, Steroli totali, Betasitosterolo totale	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Stigmastadieni	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVII + Reg. 656/1995
Tocoferoli	MP 003 2010 rev. 6
Triacilgliceroli con ECN 42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. CE 2472/1997 + Reg. CE 282/1998

11A01261

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 dicembre 2010.

Piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro pubblico delle opposizioni, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni alla legge 20 novembre 2009, n. 166, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 2009, n. 274, che ha modificato l'art. 130 del codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) prevedendo, in deroga all'art. 129, che il trattamento dei dati contenuti in elenchi di abbonati, mediante l'impiego del telefono, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni (cd. regime di opt-out);

Considerato che il suddetto registro pubblico delle opposizioni è istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 2 novembre 2010;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010, il quale ha individuato, ai sensi dell'art. 130, comma 3-*ter*, lettera *a)* del citato codice in materia di protezione di dati personali il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni, quale ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia cui attribuire l'istituzione e la gestione del suddetto registro;

Visto l'art. 4, comma 1 del suddetto regolamento in base al quale il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Ritenuto opportuno, per la complessità organizzativa, tecnica e gestionale, che il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni si avvalga per la realizzazione e gestione del citato registro di un soggetto terzo dotato di adeguata competenza tecnico-operativa nel settore delle comunicazioni;

Vista la delibera a contrarre del Capo Dipartimento per le comunicazioni del 3 novembre 2010, con cui la Fondazione Ugo Bordoni è stata individuata soggetto idoneo allo svolgimento delle attività legate alla realizzazione e gestione del registro pubblico delle opposizioni;

Vista la determina del Capo Dipartimento del 9 novembre 2010, con cui sono state affidate in concessione alla Fondazione Ugo Bordoni le funzioni di realizzazione, gestione e manutenzione del suddetto registro;

Visto l'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010 secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2010 recante «Nomina a Ministro dello sviluppo economico dell'on. Paolo Romani»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro pubblico delle opposizioni - istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 - sono definiti nell'art. 2 e seguenti del presente decreto.

Art. 2.

1. Le tariffe per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni sono indicate nella tabella seguente.

"PACCHETTO DI NUMERAZIONI"	DIMENSIONI "PACCHETTO DI NUMERAZIONI"		TARIFFA (Iva esclusa)
A	1.500	€	45
B	50.000	€	1.500
C	300.000	€	9.000
D	1.000.000	€	23.000
E	5.000.000	€	105.000
F	10.000.000	€	150.000
G	15.000.000	€	195.000
H	25.000.000	€	245.000

2. Ogni operatore iscritto al registro acquista, in modalità prepagata e secondo quanto previsto dal contratto con il gestore del registro stipulato all'atto dell'iscrizione, uno dei pacchetti di numerazioni, di cui alla tabella del comma 1, al fine di sottoporre a verifica le numerazioni telefoniche ivi quantitativamente contenute.

3. Le verifiche sulle liste di numerazioni, su richiesta dell'operatore, possono anche avvenire in tempi diversi, fino al raggiungimento di una dimensione complessiva, intesa come somma delle dimensioni delle singole liste sottoposte a verifica, pari alla dimensione del pacchetto acquistato.

4. Le tariffe di cui alla tabella del comma 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2011.

Art. 3.

1. L'acquisto di un pacchetto di numerazioni ha validità fino all'esaurimento delle verifiche delle liste di numerazione ivi quantitativamente contenute.

2. In caso di cessazione della validità dell'iscrizione al registro da parte dell'operatore, l'eventuale presenza, nel pacchetto acquistato, di liste di numerazione non ancora sottoposte a verifica non determina per l'operatore stesso un credito, con obbligo di rimborso da parte del gestore.

3. In caso di revisione delle tariffe, i nuovi importi si applicano per la sottoscrizione di nuovi pacchetti, senza alcun effetto sui pacchetti acquistati in precedenza.

Art. 4.

1. Il piano dei costi relativo alla realizzazione (start-up) del registro pubblico delle opposizioni, alla gestione relativa al primo anno di funzionamento ed alla campagna informativa di cui agli articoli 6 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono definiti negli articoli 5, 6 e 7 del presente decreto. I costi di realizzazione sono indicati come una-tantum, i costi di gestione sono costi annuali ricorrenti.

Art. 5.

1. Il piano dei costi di realizzazione è definito nella tabella seguente e comprende:

costi relativi alla progettazione del sistema ed alle attività preliminari necessarie alla definizione delle specifiche, ivi comprese le attività di coordinamento con i soggetti che avranno accesso al registro;

costi relativi allo sviluppo del sistema, comprensivi di risorse hardware e software necessarie alla prima implementazione;

costi relativi alla predisposizione del contact center;

costi amministrativi.

Costi di realizzazione (Iva esclusa)		
Progettazione	€	257.000
Sviluppo	€	586.000
Contact Center	€	50.000
Amministrazione	€	128.000
TOTALE	€	1.021.000

Art. 6.

1. Il piano dei costi di gestione per l'anno 2011 è definito nella tabella seguente e comprende:

costi di gestione e manutenzione del sistema, comprensivi di manutenzione ordinaria e straordinaria e dei costi di turnazione necessari per la garanzia del livello di qualità del sistema;

costi di housing ed affitto dei locali;

costi del contact center, comprensivi dei costi relativi all'utilizzo del numero verde e dei costi relativi alla gestione delle diverse modalità di iscrizione da parte degli abbonati;

costi di amministrazione, compresi i costi per la gestione degli operatori e per la gestione dei conti del registro.

Costi gestione (Iva esclusa)		
Gestione e Manutenzione	€	957.000
Housing	€	100.000
Contact Center	€	1.083.000
Amministrazione	€	469.000
TOTALE	€	2.609.000

Art. 7.

1. Il piano dei costi della campagna informativa, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 e dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nell'ambito delle risorse a tal fine disponibili di cui al fondo previsto all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è definito nella tabella seguente.

Costi campagna informativa		
Campagna Informativa	€	300.000

Roma, 22 dicembre 2010

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 2

11A01259

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI

DECRETO RETTORALE 31 gennaio 2011.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 11;

Vista la delibera del Senato Accademico del 3 novembre 2010, con cui sono state approvate le modifiche agli articoli 48 e 51 dello Statuto e le relative norme di adeguamento e scadenze temporali;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assunta al protocollo generale in data 25 gennaio 2011, con cui il Ministero ha comunicato di non avere rilievi di legittimità o di merito;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 48 dello Statuto di Ateneo è così modificato:

«Art. 48 – Dipartimento. - 1. Il Dipartimento è, di norma, la struttura organizzativa dell'attività di ricerca di professori di ruolo e ricercatori afferenti ad uno o più settori scientifico-disciplinari appartenenti alla medesima area CUN. È fatta salva la possibilità di afferenza al Dipartimento per i professori di ruolo e i ricercatori di aree diverse, nella misura massima del 15% dei componenti.

2. Al fine di consentire intersezioni scientifiche e disciplinari convergenti sul medesimo ambito tematico, il Dipartimento può in alternativa essere la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca appartenenti ad aree CUN diverse, omogenei per fini o per metodi.

3. I professori di ruolo e i ricercatori universitari di un Dipartimento Universitario afferiscono, di norma, allo stesso Dipartimento ad Attività Integrata costituito dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari. In tali Dipartimenti Universitari confluiscono uno o più Dipartimenti ad Attività Integrata.

4. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni.

5. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, ferme restando l'autonomia di ogni singolo professore di ruolo e ricercatore e la sua facoltà di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, erogati a livello locale, nazionale e internazionale.

In particolare il Dipartimento:

a) formula richiesta motivata e documentata di attivazione di indirizzi e scuole di dottorato di ricerca;

b) organizza, in conformità alla disciplina regolamentare, indirizzi e scuole di dottorato di ricerca e partecipa alle relative attività didattiche affidate alla responsabilità del collegio dei docenti di cui all'art. 50;

c) propone il finanziamento di borse di dottorato e post-dottorato, anche riservate a studenti stranieri;

d) concorre alle attività didattiche mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali al fine del miglior svolgimento delle stesse;

e) organizza le attività di ricerca ed è responsabile della gestione amministrativa dei relativi programmi;

f) organizza, altresì, le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione che devono svolgersi sotto la guida di un professore o ricercatore quale responsabile;

g) avanza richieste di posti di ruolo di professori e di ricercatori che vengono trasmesse alle Facoltà, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché le Facoltà le coordinino con le esigenze della didattica;

h) sulla base del piano di sviluppo della ricerca e di programmi di supporto alla didattica, avanza proposte alle Facoltà sulla destinazione di posti di ruolo ai settori scientifico-disciplinari e può esprimere parere sui candidati alla copertura dei posti di ruolo presso la Facoltà;

i) esprime parere sui provvedimenti, di competenza della Facoltà, relativi alla gestione della carriera dei professori di ruolo e dei ricercatori;

j) esprime parere sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle Facoltà;

k) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

6. Il Dipartimento avanza richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione, che delibera in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca previa valutazione da parte del Senato Accademico, di risorse logistiche e finanziarie per il proprio funzionamento. Avanza, altresì, richiesta di personale tecnico-amministrativo necessario al conseguimento dei propri obiettivi.

7. Ciascun professore e ricercatore opta per un Dipartimento nei limiti delle previsioni di cui al primo comma. Nell'ipotesi di Dipartimento di cui al comma 2, i rispettivi atti costitutivi devono prevedere l'elenco dei settori scientifico-disciplinari degli optanti. Afferenze di professori di ruolo e ricercatori non appartenenti a uno dei settori scientifico-disciplinari sono consentite previa modifica degli obiettivi scientifici e integrazione dell'elenco dei settori scientifico-disciplinari del Dipartimento.

8. Il professore di ruolo o ricercatore che non esercita l'opzione, è assegnato d'ufficio dal Senato Accademico. La richiesta di trasferimento ad altro Dipartimento, congruamente motivata, è presentata al Senato Accademico che delibera, sentito il Dipartimento a cui il professore di ruolo o ricercatore intende afferire.

Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce il periodo minimo di permanenza nel Dipartimento prescelto o assegnato.

9. I Dipartimenti hanno autonomia finanziaria e amministrativa. Ad essi è assegnato idoneo personale tecnico-amministrativo adeguato alle attività di ricerca e di didattica previste.

10. La ubicazione dei Dipartimenti, ove possibile, è collegata con quella delle strutture didattiche interessate.

11. Al Dipartimento è assegnato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un segretario amministrativo che in attuazione delle direttive degli organi di governo dei Dipartimento, collabora con il direttore al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura.

12. La costituzione di un Dipartimento, proposta dai docenti interessati, è deliberata dal Senato Accademico, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza. Nella proposta, corredata dall'elenco dei professori di ruolo e ricercatori che vi aderiscono, sono determinati gli obiettivi scientifici e i settori scientifico-disciplinari, individuate le risorse disponibili e delineato l'eventuale piano di sviluppo.

13. Non è consentita l'attivazione di un Dipartimento con un numero di professori di ruolo e ricercatori inferiore a 40 di cui almeno 1/3 professori. Un Dipartimento è disattivato ove il numero di professori di ruolo e ricercatori che vi afferiscono diviene inferiore a 40 per tre anni accademici consecutivi, ovvero il numero dei professori di ruolo diviene inferiore a 1/5 per tre anni accademici consecutivi.».

Art. 2.

L'art. 51 dello Statuto di Ateneo è cosi modificato:

«Art. 51 - Dipartimenti interuniversitari. - 1. È consentita la costituzione di Dipartimenti interuniversitari tra l'Università di Bari, le altre Università federate, nonché ulteriori Istituzioni universitarie, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di governo.».

Art. 3.

Il Titolo X - Disposizioni finali e transitorie, dello Statuto di Ateneo, è integrato con le seguenti:

«Norme di adeguamento e scadenze temporali relative agli articoli 48 e 51.

1. Le strutture dipartimentali si adeguano alle presenti disposizioni entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle modificazioni dello Statuto dell'Università.

2. Le strutture dipartimentali che insistono nelle sedi decentrate ove sono costituite Facoltà, si adeguano alle presenti disposizioni entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delle modificazioni dello Statuto dell'Università.

3. Decorso il termine di cui ai commi precedenti, le strutture che non si siano adeguate alle nuove disposizioni sono disattivate e i docenti coinvolti dovranno optare per altro Dipartimento.

4. Il rispetto del numero minimo di docenti afferenti previsto per i Dipartimenti dovrà essere verificato all'atto della costituzione, non computandosi nel numero i docenti che cessino dal servizio, per raggiunti limiti di età ed indipendentemente da eventuali prosecuzioni del rapporto, entro il 31 ottobre 2012.

5. Nelle more della costituzione dei Dipartimenti ad Attività Integrata presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico di Bari", ai fini della determinazione della composizione dei Dipartimenti Universitari, di norma si fa riferimento alle Unità Operative Complesse.».

Bari, 31 gennaio 2011

Il rettore: PETROCELLI

11A01512

UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA

DECRETO RETTORALE 1° febbraio 2011.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6;

Visto lo statuto dell'Università di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998 e successive modificazioni;

Vista la delibera del senato accademico del 14 dicembre 2010 che modifica l'art. 79, comma 2 dello statuto d'Ateneo;

Vista la nota del M.I.U.R., acquisita al protocollo in data 25 gennaio 2011, con la quale si fa presente di non avere osservazioni in merito a quanto deliberato dal senato accademico;

Decreta:

L'art. 79, comma 2 dello statuto è così modificato:

«Art. 79 *(Organi collegiali)*. — 1. Ove non diversamente disposto, le sedute degli organi collegiali sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Il computo del *quorum* si effettua detraendo preventivamente dal numero dei componenti quello di quanti abbiano giustificato la propria assenza. Negli organi che prevedono componenti elettive la mancata designazione o la sopravvenuta cessazione di uno o più rappresentanti non pregiudica la validità della costituzione e del funzionamento dell'organo stesso.

2. Per la validità delle sedute è inoltre necessario che tutti coloro che hanno qualità per intervenirvi siano stati convocati per iscritto dal presidente dell'organo almeno tre giorni prima della seduta, salvo il caso d'urgenza, con l'indicazione degli oggetti da trattarsi (ordine del giorno). La convocazione può aver luogo anche in via telematica.

3. Le sedute non sono pubbliche. Ad esse possono essere invitati, con deliberazione del collegio, soggetti estranei, al solo fine dell'acquisizione degli elementi conoscitivi che il collegio stesso ritenga utili allo svolgimento dei propri lavori. Tali soggetti non possono, comunque, essere presenti alle discussioni ed alle votazioni.

4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese: per alzata di mano o per appello nominale. Ciascun componente ha il diritto di far constare a verbale il contenuto del suo voto.

5. Alle elezioni si procede a scrutinio segreto. Parimenti si procede a voto segreto alle designazioni di membri del collegio per determinati uffici, qualora il voto segreto venga richiesto da un quarto degli aventi diritto al voto.

6. Salvo che non siano prescritte maggioranze speciali, le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice: con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Si considerano presenti anche gli astenuti o, nel caso di votazioni a scrutinio segreto, quanti abbiano espresso il proprio voto con scheda bianca o nulla.

7. Ciascun componente di un collegio ha il diritto di esercitare l'iniziativa in ordine all'adozione di atti di competenza del collegio di cui fa parte ed ha accesso a tutti gli atti e documenti acquisiti in sede istruttoria.

8. Il segretario del collegio procede alla stesura del processo verbale di ciascuna seduta, il quale, sottoscritto dal segretario e dal presidente, viene sottoposto all'approvazione del collegio nella seduta immediatamente successiva.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2011

Il rettore: LAURO

11A01745

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga dello smaltimento scorte del medicinale «Remeron»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 360 del 18 gennaio 2011

Specialità medicinale: REMERON.

Tipologia: Proroga smaltimento scorte.

«Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale REMERON»

A.I.C. n. 029444015 - «15 Mg Compresse Rivestite Con Film» 30 Compresse

A.I.C. n. 029444027 - «15 Mg Compresse Rivestite Con Film» 60 Compresse

A.I.C. n. 029444039 - «15 Mg Compresse Rivestite Con Film» 90 Compresse

A.I.C. n. 029444041 - «30 Mg Compresse Rivestite Con Film» 30 Compresse

A.I.C. n. 029444078 - Blister 30 Compresse 45 mg

A.I.C. n. 029444092 - 14 Compresse Filmrivestite 45 mg

A.I.C. n. 029444104 - 15mg/Ml Flacone Soluzione Orale Da 66ml Con Pompa Dosatrice

A.I.C. n. 029444116 - 6 Compresse Orodispersibili da 15 mg

A.I.C. n. 029444128 - 18 Compresse Orodispersibili da 15 mg

A.I.C. n. 029444130 - 30 Compresse Orodispersibili da 15 mg

A.I.C. n. 029444142 - 48 Compresse Orodispersibili da 15 mg

A.I.C. n. 029444155 - 96 Compresse Orodispersibili da 15 mg

A.I.C. n. 029444167 - 6 Compresse Orodispersibili da 30 mg

A.I.C. n. 029444179 - 18 Compresse Orodispersibili da 30 mg

A.I.C. n. 029444181 - 30 Compresse Orodispersibili da 30 mg

A.I.C. n. 029444193 - 48 Compresse Orodispersibili da 30 mg

A.I.C. n. 029444205 - 96 Compresse Orodispersibili da 30 mg

A.I.C. n. 029444217 - 6 Compresse Orodispersibili da 45 mg

A.I.C. n. 029444229 - 18 Compresse Orodispersibili da 45 mg

A.I.C. n. 029444231 - 30 Compresse Orodispersibili da 45 mg

A.I.C. n. 029444243 - 48 Compresse Orodispersibili da 45 mg

A.I.C. n. 029444256 - 96 Compresse Orodispersibili da 45 mg

A.I.C. n. 029444268 - «30 Mg Compresse Rivestite Con Film» 14 Compresse

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 21 gennaio 2011 data di scadenza dei 90 giorni previsti dalla Determinazione V&A.PC/II/658 del 27 settembre 2010 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2010, senza ulteriore proroga».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01480

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Flogofenac»

Estratto determinazione V6A.N/ N° 182 del 24 gennaio 2011

Medicinale: FLOGOFENAC.

Titolare AIC: A.Menarini industrie farmaceutiche riunite S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Via Sette Santi, 3, 50131 - Firenze - Codice fiscale n. 00395270481.

Variazione AIC: B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di unreattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica delfabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente,i siti di

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta del sito di produzione AARTI Drugs Limited, Plot. N. G-60, M.I.D.C., Tarapur Tal.-Palghar, Dist.: Thane-401 506, Maharashtra (India) per il P.A. Diclofenac Dietilamina. Tale sito è in possesso di DMF

Relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 025536044 - «% gel» tubo da 50 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01481

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Priorix»

Estratto determinazione V&A.PC/II/9 del 18 gennaio 2011

Specialità medicinale: PRIORIX.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Glaxosmithkline S.p.a.

N° Procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0137/001/II/049.

Tipo di modifica: Aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: Aggiornamento delle specifiche del materiale di partenza e del QC test program «amminoacidi per iniezione».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01482

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Amlodipina Doc»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 184 del 24 gennaio 2011

Titolare AIC: DOC Generici Srl con sede legale e domicilio fiscale in Via Manuzio, 7, 20124 - Milano - Codice Fiscale 11845960159.

Medicinale: AMLODIPINA DOC.

Variazione AIC: Nuovo produttore principio attivo/intermedio/materiale di partenza (aggiunta/sostituzione) senza CEP.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa alla sostituzione del produttore del principio attivo come di seguito specificato:

da	a
Produttore principio attivo Amlodipina Maleato: Mohes Iberica S.L. - Poligono Rubi Sur - Cesar Martinelli Brunet NR. 12A - 0891 Rubi (Barcelona) Spain	Produttore principio attivo Amlodipina Maleato: Unichem Laboratories Ltd., Unichem Bhavan - S.V. Road, Jogesbwari (W), Mumbai - 400 102 India presso lo stabilimento Unichem Laboratories Ltd., Plot No.99, MIDC Area, Dhatav - Roha, Dist. Raigad - 402 116 India

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 037005016 - «5 mg compresse» 28 compresse;

AIC n. 037005028 - «10 mg compresse» 14 compresse;

AIC n. 037005030 - «10 mg compresse» 28 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01483

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mesalazina Mylan Generics»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 183 del 24 gennaio 2011

Titolare AIC: MYLAN S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano - Codice fiscale 13179250157.

Medicinale: MESALAZINA MYLAN GENERICS.

Variazione AIC:

B.II.a.3.b.6 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito Altri eccipienti Sostituzione di un solo eccipiente con un eccipiente comparabile avente le stesse caratteristiche funzionali e a livello simile.

B.II.a.4.b Modifica del peso dello strato di copertura delle forme di dosaggio orale o del peso dell'involucro delle capsule Forme farmaceutiche gastroresistenti, a liberazione modificata o prolungata, per le quali lo strato di copertura è un fattore de

B.II.b.3.a Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito Modifica minore nel procedimento di fabbricazione di una forma di dosaggio solida per uso orale o di soluzioni orali a liberazione immediata.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica, presentata in forma di «Grouping», relativa alla sostituzione dell'eccipiente Sodio carbossimetilcellulosa con l'eccipiente comparabile Sodio croscarmellose, di cui viene aumentata la quantità, in quanto già presente nella composizione del prodotto: da 33.5 mg a 41.5 mg. Inoltre, viene incrementata la quantità di talco presente nella formula della soluzione filmante: da 1 mg a 2.5 mg. Infine, si apporta la seguente modifica al processo di produzione del prodotto finito: da «mescolamento a secco del P.A. e degli eccipienti e successiva bagnatura della miscela con acqua» a «il componente legante polivinilpirrolidone viene disciolto in acqua e la soluzione ottenuta viene poi utilizzata per bagnare la miscela dei componenti»,

relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 033529052 - «400 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01484

Proroga dello smaltimento scorte del medicinale «Boostrix»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 361 del 18 novembre 2011

Specialità medicinale: BOOSTRIX.

Titolare A.I.C.: GSK S.p.a.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda e relativamente ai lotti: AC37B053AE – AC37B050BG le confezioni della specialità medicinale «Boostrix

A.I.C. n. 034813117/M - 0,5 ml 1 siringa preriempita con ago di sospensione iniettabile Dtpa vaccino, possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 16 dicembre 2010 data di scadenza dei centottanta giorni previsti dalla determinazione V&A.PC//II/391 del 31 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 2010, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01485

Proroga dello smaltimento scorte del medicinale «Risperidone Sandoz Gmbh»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 362 del 18 gennaio 2011

Specialità medicinale: RISPERIDONE SANDOZ GMBH.

Titolare A.I.C.: Sandoz Gmbh.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Risperidone Sandoz Gmbh»:

A.I.C. n. 037835016 - «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone di vetro da 30 ml;

A.I.C. n. 037835028 - «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone di vetro da 60 ml;

A.I.C. n. 037835030 - «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone di vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 037835042 - «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone di vetro da 120 ml,

possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 30 dicembre 2010 data di scadenza dei novanta giorni previsti dalla comunicazione di notifica regolare AIFA/V&A/PC/P/106394 del 15 settembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 30 settembre 2010, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01486

Rettifica relativa all'estratto della determinazione V&A/N/PC/T n. 2205 del 10 novembre 2010 concernente «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali».

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2010 concernente «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali», alla pagina 55, ove è scritto:

Medicinale: BELOFRAN

Confezioni:

AIC n. 037196019 - "4 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister pvc/al;

037196021 - "4 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister pvc/al;

037196033 - "4 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister pvc/al;

037196045 - "8 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister pvc/al;

037196058 - "8 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister pvc/al;

037196060 - "8 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister pvc/al;

037196072 - "8 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister pvc/al;

037196084 - "8 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister pvc/al;

037196096 - "4 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister pvc/al;

leggasi:

Medicinale BELOFRAN

Confezioni:

AIC n. 037196019 - "4 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister pvc/al;

037196021 - "4 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister pvc/al;

037196033 - "4 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister pvc/al;

037196045 - "8 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister pvc/al;

037196058 - "8 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister pvc/al;

037196060 - "8 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister pvc/al;

037196072 - "8 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister pvc/al;

037196084 - "8 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister pvc/al;

037196096 - "4 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister pvc/al;

037196108 "4mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister pvc/al;

037196110 "8mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister pvc/al.

11A01489

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Tobrex 0,3% collyre en solution»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 492 del 29 dicembre 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBREX 0,3% collyre en solution con numero di autorizzazione 328 054.3 il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Tobral e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: LINK PHARM S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Parioli 63 – 00197 Roma;

Denominazione e Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml

Codice AIC: 039925019 (in base 10) 162F8V (in base 32)

Forma Farmaceutica: soluzione

Composizione: 100 ml contengono

Principio attivo: Tobramicina 0,3 g;

Eccipienti: tyloxapol, benzalconio cloruro, acido borico, sodio solfato anidro, sodio cloruro, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: Tobral 0,3% collirio, soluzione è indicato nel trattamento delle infezioni dell'occhio e degli annessi oculari, causate da batteri sensibili alla tobramicina: congiuntiviti catarrali acute e sub-acute e croniche; blefariti; cheratiti batteriche; diacrocisti; profilassi pre e post-operatoria negli interventi sul segmento anteriore.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato confezionamento secondario presso l'officine Falorni s.r.l. via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l. via E. Bazzano 14 - 16019 Ronco Scrivia (GE),

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml

Codice AIC: 039925019

Classe di rimborsabilità:C

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml

Codice AIC: 039925019

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01732

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Provvedimento interlocutorio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto di realizzazione nell'area industriale del comune di Tito, di una centrale termoelettrica, presentata dalla Società Lucania Energia srl.

Con il decreto direttoriale n. 0000009 del 17 gennaio 2011 della direzione generale per, la valutazione ambientale è stato disposto il pronunciamento interlocutorio negativo circa la compatibilità ambientale in merito al progetto di realizzazione nell'area industriale del Comune di Tito (Potenza) di una centrale termoelettrica a ciclo combinato di potenza di 230 Mwe e delle relative opere connesse, presentata dalla società Lucania Energia S.r.l., con sede in via Siracusa, 84 - 85100 Potenza.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile nel sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it/; detto secreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 14-*ter*, comma 10 legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

11A01254

Determinazione di verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto di realizzazione di un deposito doganale di gasolio e biodiesel e di una condotta di adduzione nel porto di Pozzallo, presentato dalla società Blanco Petroli S.r.l.

Con la determinazione direttoriale DVA-2011-0001115 del 20 gennaio 2011 della direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato disposto parere negativo all'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto di realizzazione di un deposito doganale di gasolio e biodiesel e condotta di adduzione nel Porto di Pozzallo presentato dalla società Blanco Petroli S.r.l., con sede in C. da Musebbi n. 22 - 97015 Pozzallo (Ragusa).

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://'Nww.minambiente.it; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A01260

Determinazione di verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto della galleria Santa Lucia - Autostrada A1, presentato dalla Società Autostrade per l'Italia, in Roma.

Con la determinazione direttoriale DVA-2011-0000721 del 14 gennaio 2011 della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto della galleria Santa Lucia - Autostrada A1, presentato dalla Società Autostrade per l'Italia con sede in via Bergamini, 50 - 00159 Roma.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al T.A.R. entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A01262

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Fissazione dei limiti - ex articolo 31 del codice della navigazione - tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico regionale (fluviale-acque interne) in corrispondenza della foce del fiume Foro, ricadente nel territorio del comune di Ortona .

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 14 gennaio 2011, si è proceduto alla fissazione dei limiti — ex art. 31 del Codice della navigazione — tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico regionale (fluviale-acque interne) in corrispondenza della foce del fiume Foro, ricadente nel territorio del comune di Ortona (Chieti). I punti che individuano i vertici della nuova linea di delimitazione sono quelli numerati in sequenza dal vertice n. 1 al vertice n. 5, posti a nord della foce e dal vertice n. 6 al vertice n. 12, posti a sud della foce, il tutto ricadente nel foglio di mappa n. 1 del catasto terreni del comune di Ortona (Chieti), così come di seguito meglio specificato:

vertici lato nord coordinate Gauss-Boaga:

vertice 1) coordinata nord = 4694611,107 - coordinata est = 2464599,607;

vertice 2) coordinata nord = 4694601,733 - coordinata est = 2464615,229;

vertice 3) coordinata nord = 4694581,264 - coordinata est = 2464640,231;

vertice 4) coordinata nord = 4694564,037 - coordinata est = 2464655,125;

vertice 5) coordinata nord = 4694553,206 - coordinata est = 2464669,495;

vertici lato sud coordinate Gauss-Boaga:

vertice 6) coordinata nord = 4694526,656 - coordinata est = 2464704,716;

vertice 7) coordinata nord = 4694523,589 - coordinata est = 2464712,368;

vertice 8) coordinata nord = 4694518,960 - coordinata est = 2464725,981;

vertice 9) coordinata nord = 4694481,770 - coordinata est = 2464765,380;

vertice 10) coordinata nord = 4694470,640 - coordinata est = 2464774,860;

vertice 11) coordinata nord = 4694475,950 - coordinata est = 2464784,650;

vertice 12) coordinata nord = 4694449,596 - coordinata est = 2464810,753.

L'elenco dei sopracitati vertici relativi alla nuova dividente nonché gli allegati tecnici che individuano l'attuale area di demanio marittimo (in colore rosso) e la parte aggiuntiva di demanio marittimo (in color magenta) unitamente ai verbali redatti in data 1° dicembre 2009 ed in data 18 gennaio 2010 costituiscono parte integrante del presente decreto.

11A01743

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-035) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.